



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 107 del 08/09/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE PORRO, M. CROCI, CAMPO DEI FIORI, CAPPELLETTA E ANDREOLI ZONE CON LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H

L'anno **duemilaventicinque** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **16:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
BRENNA ANDREA	VICE SINDACO	Assente
MEZZALIRA MARCO	ASSESSORE	Presente
BORTOLI AURORA	ASSESSORE	Presente
GANDOLLA RAIMONDO	ASSESSORE	Presente
GORONE CHIARA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale dott.ssa Margherita Taldone

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Ing. Giorgio Castelli che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE PORRO, M. CROCI, CAMPO DEI FIORI, CAPPELLETTA E ANDREOLI ZONE CON LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che l'Amministrazione Comunale è impegnata nel perseguire costantemente la sicurezza della circolazione sulle strade di sua competenza, specie a tutela delle categorie di utenti più fragili, ponendo in essere soluzioni efficaci all'interno di un quadro complessivo in cui le esigenze di scorrimento del traffico e di tutela dei pedoni e dei ciclisti possano coesistere;

DATO ATTO che il comune di Induno Olona non rientra tra i Comuni soggetti all'obbligo di redazione del Piano Urbano del Traffico previsto dall'art. 36 del codice della strada e che, pertanto, non è stato mai approvato alcun provvedimento amministrativo di valenza generale al riguardo;

TENUTO CONTO, quindi, che obiettivo primario del presente provvedimento è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale, anche attuando interventi mirati alla riduzione della velocità dei veicoli in zone particolarmente sensibili, per le caratteristiche delle strade e/o dell'utenza abituale;

RICORDATO che l'art. 142 del C.D.S., D.Lgs. n. 285/1992, al comma 2 prevede che: *"Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario";*

VISTO il D.Lgs. nr. 285/1992 (codice della strada), articoli 5, 6 e 7;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D.Lgs. nr. 285/1992;

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2024, adottata ai sensi dell'art. 142 comma 2 del Codice della Strada, D.Lgs. nr. 285/1992;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, articoli 48 e 50;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di dare indirizzo all'Ufficio competente di predisporre gli atti necessari al fine di:

- istituire la “Zona 30” - ovvero il limite di velocità massima consentita di 30 km/h - sulle vie o parti di esse di seguito specificate:
 - a) Via Andreoli, dall'intersezione con la via Solari all'intersezione con la via M. Croci, in ragione della presenza di una Scuola Secondaria di Primo Grado frequentata da centinaia di alunni, del calibro stradale piuttosto ridotto e del traffico veicolare sempre intenso durante tutto l'anno scolastico;
 - b) Via Cappelletta, dall'intersezione con la via Patrioti all'intersezione con le vie Campo dei Fiori e degli Alpini, considerate la presenza di una strettoia asimmetrica, dell'Asilo Nido Comunale e della Chiesa di San Paolo, con annesso Oratorio frequentato da centinaia di bambini e adulti durante tutto l'anno solare;
- confermare e, di conseguenza, istituire in via definitiva le “Zone 30” sulle seguenti Vie o parti di esse, sulle quali è stata precedentemente sperimentata:
 - a) Via Campi dei Fiori, dall'intersezione con la via Cappelletta all'intersezione con la via Bidino, data la presenza di una scuola Primaria ed una Scuola dell'Infanzia frequentate da centinaia di bambini per gran parte dell'anno solare;
 - b) Via Porro, dall'intersezione con la via Martinelli Foscarini all'intersezione con la via Giuseppe Bianchi, in ragione della sua particolare conformazione irregolare, con presenza di strettoie prive di marciapiede, della presenza della Chiesa di San Giovanni e del relativo oratorio e di un traffico pedonale sempre intenso;
 - c) Via M. Croci, dall'intersezione con la via Andreoli all'intersezione con la via Sangiorgio, considerata la presenza di una Scuola Primaria con centinaia di alunni e di un traffico pedonale e veicolare sempre sostenuto;

2. di dare mandato ai Settori Lavori Pubblici/Manutenzioni e Vigilanza e Controllo affinché adottino tutti i provvedimenti di loro competenza, necessari per attuare quanto previsto nel presente provvedimento.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **48** del **08.09.2025**

IL SINDACO
Ing. Giorgio Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Margherita Taldone